

(N. 1708)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(DARIDA)

di concerto col Ministro del Tesoro
(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1982

Modifica dell'istituto della comunicazione giudiziaria

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, con la legge 5 dicembre 1969, n. 932, fu introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'avviso di procedimento, volto in particolare a garantire in modo più pregnante l'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che veniva ad esser reso edotto dell'inizio del procedimento a suo carico sin dal primo atto di istruzione.

Con la legge 15 dicembre 1972, n. 773, si provvide a disciplinare più compiutamente l'istituto in parola, precisando tra l'altro quali indicazioni dovessero essere contenute nell'avviso, la cui denominazione venne mutata in quella di « comunicazione giudiziaria ».

Orbene, se si guarda agli effetti che in concreto sono derivati dall'introduzione nel nostro sistema dell'istituto in parola, è agevole notare che spesso esso, anzichè assolvere a quelle funzioni garantistiche per le quali era stato concepito, ha in realtà importato una grave lesione della reputazione di indiziati, a carico dei quali successivamente

non è risultato alcun concreto elemento di responsabilità.

Il presente disegno di legge, dunque, si prefigge lo scopo di ovviare a tale inconveniente.

A tal fine l'articolo 1 propone una diversa formulazione dell'articolo 304 del codice di procedura penale.

In particolare, oltre a sostituire l'espressione « comunicazione giudiziaria » con quella di « informazione preliminare », che è sembrata più idonea a qualificare l'istituto in esame, si prevede nella nuova formulazione del primo comma dell'articolo 304 del codice di procedura penale che l'informazione non debba più essere data « sin dal primo atto di istruzione » ma, coerentemente con la sua funzione istituzionale, prima del compimento di atti istruttori per i quali il giudice sia obbligato a dare avviso ai difensori delle parti.

È solo in tale momento infatti che sorge l'esigenza di notificare l'imputato del procedimento a suo carico, giacchè solo in rela-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione al compimento degli atti suddetti può in concreto estrinsecarsi l'attività del difensore.

È chiaro altresì che l'obbligo di inviare l'informazione preliminare verrà meno nei casi in cui la legge preveda deroghe a quello dell'invio al difensore dell'avviso previsto in via generale dall'articolo 304-ter del codice di procedura penale (si pensi all'ipotesi della perizia urgente contemplata nell'articolo 317-bis del codice di procedura penale).

Peraltro, tenuto conto del fatto che in concreto può rivelarsi opportuno procedere con sollecitudine al compimento degli atti in questione e che una siffatta esigenza potrebbe essere frustrata se l'autorità precedente dovesse essere in ogni caso condizionata dai tempi, spesso non brevi, della notifica a mezzo del servizio postale dell'in-

formazione preliminare, si è previsto (ultimo comma dell'articolo 304) che il giudice nei casi di urgenza, o quando ricorrano altri gravi motivi, possa disporre l'effettuazione dell'informazione preliminare a mezzo della polizia giudiziaria.

L'articolo 2 del disegno di legge è volto ad adeguare alle nuove previsioni contenute nell'articolo 304 del codice di procedura penale anche l'articolo 390 dello stesso codice che, come è noto, estende anche all'istruzione sommaria e a quella preliminare le prescrizioni fissate nel predetto articolo 304.

Con l'articolo 3, poi, per evidenti motivi sistematici, si stabilisce che, in ogni disposizione normativa in cui sia richiamata espressamente la « comunicazione giudiziaria », tale dizione debba essere sostituita con quella di « informazione preliminare ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 304 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 304. — (*Informazione preliminare - Nomina del difensore*). — Il giudice istruttore, prima del compimento di un atto istruttorio per il quale sia obbligato a dare avviso ai difensori delle parti, è tenuto ad inviare a coloro che vi possono avere interesse come parti private una informazione preliminare con indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto addebitato con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore.

L'informazione preliminare nel corso della istruzione deve essere inviata anche a tutti coloro che possono assumere la qualità di parti private, se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.

Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reità a carico dell'interrogato, il giudice lo informa, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta può essere utilizzata contro di lui, con invito a scegliere un difensore di fiducia.

Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore di ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da questo ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate.

Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui è presente l'imputato, lo invita a scegliersi un difensore, o glielo nomina di ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresì, qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni, a norma dell'articolo 171.

Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facoltà riconosciu-

te al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.

L'informazione preliminare deve essere effettuata per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno.

Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede mediante notificazione nei modi ordinari.

Nei casi di urgenza o quando ricorrano altri gravi motivi, il giudice può disporre che l'informazione preliminare sia effettuata a mezzo della polizia giudiziaria ».

Art. 2.

L'articolo 390 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 390. — (*Informazione preliminare - Nomina del difensore*). — Per l'informazione preliminare e la nomina del difensore dell'imputato nei procedimenti con istruzione sommaria si osservano le disposizioni stabilite per l'istruzione formale.

Le stesse disposizioni si osservano quando nell'istruzione preliminare prevista negli articoli 231 e 232 occorra procedere al compimento di un atto per il quale vi sia obbligo di dare avviso ai difensori delle parti ».

Art. 3.

Quando in una disposizione di legge siano contenute le parole « comunicazione giudiziaria » le stesse sono sostituite dalle parole « informazione preliminare ».